

Sentenza del 29/10/2008 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Bari**Intitolazione:**

Riscossione delle imposte - Ruoli - Cartella di pagamento non preceduta dall'invio dell'avviso bonario - Nullità - Sussiste.

Massima:

E' affetta da nullità ed improduttiva di effetti giuridici la cartella di pagamento notificata in difetto del preventivo avviso bonario.

Testo:**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

C. C., nato a C. il 15/05/32 e res/te in Bari alla via C. 14 (xxx), difeso dai Dr. M L. e G. V., c/o si domicilia in Bari, via M. A. 15, in data 15/06/2007 ricorreva a questa Commissione Tributaria avverso la iscrizione a ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Bari 1- e la cartella di pagamento emessa da ETR Esazione Tributi SpA notificata in data 21/04/2007, con cui gli si intimava il pagamento dell'importo di € 48.593,21 per omesso e ritardato pagamento di tributi, interessi e sanzioni nel periodo 2002 e 2003. Premettendo di avere aderito il 13/06/2002 alla definizione automatica ex L. 289/02 ed alla successiva definizione dei ritardati ed omessi versamenti ex art. 9 bis per gli anni 1997-2002, pagando € 34.061,71 e dopo per il 2003, pagando € 40.398,82 - somme poi parzialmente sgravate dall'Agenzia delle Entrate - contestava la dedotta iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per varie ragioni. Rilevava, in particolare, il ricorrente la illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ed eccesso di potere, essendo stata emessa in violazione all'art. 3 L.241/90 e art. 7 L. 212/00 e in contrasto con decisioni di varie Commissioni Tributarie e della C. di C. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del ruolo dell'anno 2003 per il mancato invio dell' avviso bonario ex art. 6 L. 212/00, art 36 bis DPR del 600/73. e art 54 bis DPR 633/72, nonché violazione e falsa applicazione degli art.9 e 9bis L.289/2002, non essendo definitivo il dinieghi del condono degli omessi o ritardati versamenti ex art 9bis per gli anni 1997-2002 e per il 2003, per la pendenza dei relativi gravami. Opponeva infine la eccessività delle sanzioni comminate, oltre tutto perché aveva pagato le rate dovute, ancorchè con ritardo.

Concludeva - previa sospensione della esecutorietà della cartella di pagamento - per la declaratoria del suo annullamento con il favore delle spese del giudizio. Con la successiva memoria illustrativa del 25/01/2008 riproponeva il ricorrente tutte le ragioni del ricorso e ne reiterava le conclusioni.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Bari 1 - si costituiva in giudizio con contro deduzioni del 28/08/07, riconoscendo lo sgravio dei pagamenti effettuati su sollecitazione del contribuente e contestava le ragioni del ricorso e della successiva memoria, illustrativa, rilevando in particolare la legittimità della iscrizione a ruolo e della stessa cartella di pagamento, avendo - al posto dell'invito bonario - invitato a recarsi presso l'Ufficio per ogni eventuale informazione; la inesistenza della addotta mancata motivazione, atteso che - ancorché in via sintetica - erano presenti le ragioni della pretesa; la giustezza delle sanzioni comminate, in assenza di una definizione parziale delle *Somme* previste dall'art 9 bis 289/2002.

Concludeva- previo rigetto della istanza di sospensione - per il rigetto del ricorso con il favore delle spese del giudizio.

EQUITALIA ETR SpA si costituiva - a sua volta - con memoria del 13/09/07, eccependo

- in relazione al ruolo e alle contestazioni avverse l'Agenzia delle Entrate - il suo difetto di legittimazione passiva, mentre nel merito ribadiva la validità della cartella emessa, per essere conferme alle indicazioni ministeriali.

Concludeva, in via preliminare, per il suo difetto di legittimazione passiva, oppure, per il rigetto del ricorso nel merito, nella parte che la chiamava in giudizio, col favore delle spese processuali.

Nel corso della fase istruttoria veniva concessa la sospensione della esecutorietà degli atti impugnati ed il Presidente della Commissione Tributaria - anche su istanza dell' Agenzia delle Entrate - intravedeva la opportunità di riunire al presente fascicolo n. 3343/07 quello n. 5685/06, per pregiudizialità e connessione soggettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva, in via preliminare, l'assenza delle condizione per la riunione del presente fascicolo n.3343/2006 al n.5685/2006, in presenza della sola connessione soggettiva e perchè quest'ultimo contiene elementi che orientano verso la dichiara-toria di litispendenza, avendo l'Agenzia delle Entrate deliberato - con un provvedimento unico - il diniego del condono ex art 9bis L. 289/02 degli anni 1997/2002 e del 2003 (invocato con istanze separate), la cui impugnazione, rigettata dalla 20 Sezione di questa Commissione Tributaria con sentenza n. 172/03/07, pende dinanzi alta Commissione Regionale Tributaria di Bari. Costata inoltre che non si contesta il mancato invio della comunicazione delle irregolarità scaturite dal controllo automatizzato, ai sensi dell'art 36bis DPR 600/73 per l'anno 2002 ed il 2003, ritenuto " del tutto inconsistente, in quanto ..può entro 30 giorno dalla notifica della cartella, rappresentare un disguido all'Ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo".

Non pare però che tale omissione possa considerarsi solo un disguido, se si tiene presente ciò che statuisce l'art.6 L. 212/2000, che al co 2 e 5, impone - a pena di nullità dei provvedimenti emessi in sua violazione - " prima di procedere alle iscrizioni a *ruolo* derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, *l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o telematico, a dare i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine..... non inferiore a trenta giorni*". Non v'è chi non veda allora la insanabile improduttività giuridica della cartella notificata nel difetto del dedotto avviso bonario, utile peraltro a instaurare, anche nella fase amministrativa, quel contraddittorio imprescindibile nella fase giurisdizionale. Quanto espresso assorbe tutte le altre contestazioni opposte, ancorchè non si possa ignorare la circostanza che il rilievo sulla mancata motivazione della cartella porta allo stesso risultato di accoglimento del ricorso, atteso che essa enumera una sequela di violazioni e di cifre, senza alcuna giustificazione leggibile sulle logiche, sulle misure e sui coefficienti che hanno originato quei dati. L' accoglimento del ricorso prescrive - come d'uso - l'accollo delle spese processuali a carico della parte soccombente, mentre nella fattispecie si stima equo compensarle, per la complessità della materia e la rilevanza dei reciproci scritti di difesa.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. Bari, li 6/06/2008.